

---

## IL LEGAL DESIGN APPLICATO AGLI ATTI GIUDIZIALI

### [Nota a Cons. St., sez. IV, Ord. 13/04/2021, n. 3006](#)

DOTT.SSA FEDERICA VEZZI

---

SOMMARIO: [1. Il caso.](#) — [2. Prospettive future e il contesto normativo attuale.](#) — [3. User experience: il fulcro del legal design](#) — [4. Conclusioni.](#)

#### 1. –Il caso.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 13 aprile 2021, è tornato a pronunciarsi sul principio di sinteticità degli atti difensivi. Nell'ordinanza in commento, il Collegio muove dal dato normativo e in particolare dall'art. 13-ter delle norme di attuazione del c.p.a. (introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168), ai sensi del quale le parti sono tenute a redigere gli atti difensivi secondo i *criteri ed i limiti dimensionali stabili con decreto del presidente del Consiglio di Stato*. Il riferimento va quindi al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167, che fissa per il rito del silenzio il limite dimensionale di 30.000 caratteri (corrispondenti a 15 pagine circa).

Nel caso di specie, il Collegio, rilevato il superamento dei predetti limiti, ha ritenuto opportuno invitare le parti a riformulare le proprie difese nel rispetto dei limiti dimensionali.

Nella motivazione, il Collegio precisa che la controversia in questione, trattando l'illegittimità del silenzio inadempimento dell'Amministrazione comunale sulla denuncia di abusività di alcuni lavori di ampliamento e sopraelevazione, non mostra questioni tecniche particolarmente complesse o riferimenti a delicati temi economici o sociali tali da giustificare il superamento dei predetti limiti.

In assenza di strumenti deflattivi all'interno dell'ordinamento processuale, la redazione di atti chiari e sintetici è fondamentale per una decisione rapida così come la brevità dell'atto processuale consente al giudice di individuare quegli elementi salienti in fatto ed in diritto che lo condurranno ad una decisione giusta.

Se ne può agilmente dedurre, pertanto, che spetta alle parti operare una sintesi giuridica, correlando logicamente le questioni da affrontare con le difese, evitando la prolissità e la contraddittorietà delle stesse.

L'obiettivo del sopra menzionato art. 13-ter norme di attuazione c.p.a. è di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui al comma 2 dell'art. 3 c.p.a. sanzionando in termini di inutilizzabilità le difese sovrabbondanti in quanto comprometterebbero l'esame tempestivo e l'intelligibilità della domanda.

---

In definitiva – conclude il Collegio – la sinteticità non è più un mero canone orientativo, ma un parametro da rispettare funzionale alla realizzazione del giusto processo ed alla sua ragionevole durata (art. 111 della Costituzione) ed assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dal rilievo dell'interesse pubblico<sup>1</sup>.

Tale ordinanza, inserendosi in un quadro più ampio, rappresenta solo l'ultimo provvedimento del Consiglio di Stato che, in funzione di una accelerazione del iter giudiziale<sup>2</sup>, sottolinea l'esigenza di innovare velocemente una forma mentis tradizionalista.

Quanto affermato negli anni dal Consiglio di Stato rappresenta, forse, l'applicazione più concreta di design thinking<sup>3</sup> e per estensione di legal design.

Il legal design è prima di tutto *progettazione del documento legale*, che mira a rendere un documento chiaro, intellegibile e funzionale ponendo al centro l'utente finale, il destinatario, chiunque esso sia. Il legal design, dunque, si pone come un valido alleato da utilizzare all'interno del sistema giuridico italiano possedendo in nuce le qualità necessarie ad un'auspicata innovazione legale.

## *2.–Prospettive future e contesto normativo attuale.*

Tra gli obiettivi fondamentali del PNRR vi è quello di ridurre il *tempo* del giudizio, riportando così il processo italiano ad un modello di efficienza e di competitività. Il piano di riforme organizzative e normative abbracciano materie civili, penali, amministrative e tributarie.

Con riferimento al ramo civilistico e amministrativo, il PNRR prevede che si rendano effettivi i principi di sinteticità degli atti e il principio di leale collaborazione tra il giudice e le parti (e i loro difensori) mediante strumenti premiali e l'individuazione di apposite sanzioni per l'ipotesi di non osservanza.

Ciò è in parte già previsto dai nuovi parametri forensi. Il riferimento va all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (come novellato dal D.M. n. 37/2018), ai sensi del quale il Giudice può disporre l'aumento del compenso per l'attività prestata nella misura del 30% qualora l'atto difensivo sia stato redatto secondo determinate tecniche informatiche idonee a facilitare la fruizione e la consultazione, ed in particolare la navigazione dell'atto<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> V., se vuoi, Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza 07/11/2016, n. 4636.

<sup>2</sup> V., se vuoi, Cons. Stato, Sez. V, Sent. 12/06/2017, n. 2852.

<sup>3</sup> Per Design thinking si intende quel processo cognitivo capace di progettare, in modo creativo, servizi e prodotti volti alla risoluzione di problemi complessi.

<sup>4</sup> Così l' art. 4 del decreto n. 55: *Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.*

---

Alla luce di quanto esposto, appare evidente l'importanza attribuita da legislatore e giurisprudenza all'esigenza che l'atto sia maggiormente consultabile e fruibile. A ben vedere, però, l'elemento caratterizzante della novella non è tanto da rinvenirsi nella premialità, quanto nel segnale della trasformazione degli atti giuridici verso documenti legali che, redatti secondo specifiche tecniche informatiche, siano sin dall'inizio progettati per l'utilizzo di soggetti diversi dall'autore.

Simili considerazioni possono trarsi anche da quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati entrato in vigore nel 2018, il quale all'art. 12 prescrive che il titolare del trattamento debba fornire le comunicazioni all'interessato in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Lo stesso articolo, al comma 7, stabilisce che le informazioni possano anche essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare in modo diretto e conciso una visione d'insieme del trattamento previsto.

Inoltre, il GDPR introduce il concetto di *privacy by design*, con il quale si impone l'obbligo di progettare il documento legale prevedendo sin dall'inizio la tutela adeguata dei dati personali. Ed è proprio il ruolo della progettazione a fungere da chiave di volta anche nel *legal design*: immaginare il destinatario, semplificare il messaggio e rendere visibile e trasparenti le fasi operative, raggiungendo così la massima funzionalità. In tal modo, ponendo l'utente al centro si raggiunge una tutela dello stesso che sia effettiva, sostanziale e non solo formale.

### 3. – *User experience: il fulcro del legal design.*

Per meglio definire il concetto di *user experience* si può agilmente fare riferimento a quello più immediato di *usabilità*, che è definita dall'ISO<sup>5</sup> come l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione con cui determinati utenti raggiungono determinati obiettivi in determinati contesti. Applicato al caso di specie, un documento legale sarà *usabile* se l'esperienza di navigazione che ne deriva è semplice, veloce e flessibile. La parte principale del processo di costruzione di un documento legale, che si prospetti efficace, è, quindi, legato alla progettazione, che comincia ad essere sempre più centrata sugli utenti finali<sup>6</sup>.

Questo tipo di documento legale, redatto secondo parametri che migliorano la fiducia del destinatario si basano sulla trasparenza e la semplicità. Ma il concetto di semplicità non è oggettivo, anzi una serie di test e recenti studi hanno dimostrato una forte soggettività legata all'età, al substrato culturale e sociale. Tuttavia alcuni elementi possono, e devono, essere individuati come capisaldi nella progettazione, quali:

---

<sup>5</sup> International Organisation for Standardisation.

<sup>6</sup>si parla pertanto di *User Centered Design*.

- 
- a) il contesto, che tiene conto delle esigenze dell'utente finale, valutandolo insieme al mezzo che verrà utilizzato per fruire il documento legale;
  - b) la struttura, ossia il layout o il modello utilizzato a seconda del pubblico di destinazione;
  - c) l'interpretazione, in relazione al livello di comprensione del progetto da parte dell'utente e alla capacità di agire o meno in base al contenuto che legge;
  - d) l'impatto, ossia il risultato dell'utilizzo del contratto visivo. Esso contribuisce alla creazione di un miglior rapporto con l'utente, semplificazione dei processi interni, migliore comprensione delle policy, minori perdite di tempo.

Un documento redatto in *legal design*, quindi, oltre a raggiungere lo scopo del documento legale, assolve anche a tutta un'altra serie di funzioni che sono:

- miglioramento della comprensione del testo,
- incremento della fiducia dell'utente,
- minori perdite di tempo dovute a richieste di chiarimenti,
- maggiore comprensione delle procedure,
- incremento dell'efficienza.

Tali obiettivi vengono raggiunti in modo concreto da una impostazione grafica, fatta di *visual patterns* e *layout*, capaci di focalizzare l'attenzione del destinatario, guidarlo nella lettura dell'atto e velocizzare il processo di elaborazione delle informazioni. Infatti, se porre l'utente al centro della progettazione è importante, è l'utilizzo che l'utente farà del prodotto ad essere fondamentale al fine di ottenere un'esperienza di navigazione facile, veloce e flessibile.

#### 4.- Conclusioni

Dal punto di vista di chi scrive, tale impostazione rappresenta un passo avanti fondamentale nella costruzione di un nuovo sistema giuridico che punti a superare le attuali difficoltà normative. In troppi casi, infatti, il prodotto finale di un avvocato, di un giurista, ma anche di un giudice o del parlamento è un documento legale poco chiaro e comprensibile, abbondante e ridondante anche se destinato ad un "addetto ai lavori".

Il legal design è una materia multidisciplinare basata sulle competenze di più professionisti come avvocati, giuristi, esperti di comunicazione, designers e informatici. Per tale ragione non è semplice, se non impossibile, che un singolo individuo posseda le capacità e l'esperienza per progettare in legal design, senza contare che i costi dell'operazione, al momento, possono essere sostenuti solo da aziende molto virtuose o singoli avvocati che, per offrire un prodotto differenziato, si sobbarcano costi aggiuntivi.

---

Da questo punto di vista, il passaggio ulteriore da compiersi riguarda una maggiore automazione del processo di creazione attraverso delle piattaforme apposite. Il mercato legaltech, dal 2003 ad oggi, è in forte espansione date le nuove sfide poste da intelligenza artificiale, algoritmi e iterazione uomo-macchina.

L'uso della tecnologia, applicata al campo legale, permetterà, da una parte, di velocizzare l'iter, mentre dall'altra si concentrerà sulla risoluzione delle tante inefficienze. L'automazione, infatti, sempre più diffusa, consentirà di ridurre in modo drastico costi e tempo, fornendo una qualità sempre maggiore del documento legale.

Il professionista legale dovrà necessariamente abbandonare i vecchi stereotipi di sistema e reinventarsi, concentrarsi sull'utente finale e valorizzare le proprie competenze digitali.